

Città di CAMPOBASSO

Consulta comunale dei cittadini migranti e Consigliere comunale straniero aggiunto

REGOLAMENTO

Istituzione del Consigliere Aggiunto e della Consulta dei migranti

Articolo 1 – Istituzione e durata in carica.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.8bis del vigente Statuto Comunale, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri, sono istituiti la "Consulta Comunale dei Cittadini Migranti" e il "Consigliere Comunale Straniero Aggiunto", di seguito denominati Consulta dei Migranti e Consigliere Aggiunto, organismi di rappresentanza e strumenti di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri che risiedono nel territorio comunale di Campobasso.
2. La Consulta dei Migranti e il Consigliere Aggiunto sono eletti a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. L'elezione della Consulta dei migranti e del Consigliere Aggiunto avviene entro sei mesi dopo l'elezione e l'insediamento del Consiglio Comunale. Essi restano in carica per la stessa durata del mandato del Sindaco.
4. **Con la dizione "cittadino straniero" si deve intendere il cittadino comunitario per quanto riguarda la Consulta dei Migranti ed il cittadino extracomunitario per quanto concerne il Consigliere aggiunto.**

CAPO I

Consulta dei migranti

Articolo 2 – Funzioni della Consulta dei Migranti.

1. La Consulta dei Migranti dà attuazione ai principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio comunale; promuove i diritti dell'uomo e della donna, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.
A tal fine:
 - favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
 - sviluppa momenti di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione;
 - assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e xenofobia o di isolamento etnico e sociale degli stranieri;
 - si adopera per consentire loro l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
 - favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera con particolare riferimento a quelli del lavoro, dei servizi sociali, della sicurezza, della formazione, della regolarità del soggiorno;

- interviene nell'azione amministrativa dell'Ente presentando pareri e proposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
 - favorisce, essendone punto di riferimento, l'integrazione in rete delle strutture e dei servizi erogati nel territorio dagli Uffici comunali.
2. La Consulta dei Migranti è organo consultivo della Giunta comunale e del Consiglio Comunale. I pareri comunque espressi dalla Consulta non sono né obbligatori né vincolanti.

Articolo 3 – Modalità per la consultazione e la presentazione delle proposte.

1. La Consulta dei Migranti è lo strumento che, informa il Consiglio comunale e la Giunta, nonché le Commissioni Consiliari Permanenti, delle esigenze, delle proposte e delle opinioni dei cittadini stranieri, specialmente sulle seguenti tematiche di interesse generale ed attinenti le finalità di cui all'articolo 2:
- a) servizi sociali, assistenziali e sanitari;
 - b) servizi educativi, scolastici e formazione professionale;
 - c) sicurezza, occupazione e tematiche economiche;
 - d) regolarità del soggiorno;
 - e) servizi in aiuto alla famiglia e iniziative volte a favorire un contesto abitativo e residenziale dignitoso.
2. La consultazione avviene su proposte orientative, informazioni e documenti presentati dall'amministrazione comunale. La Consulta deve fornire proprie valutazioni formali entro venti giorni dalla presentazione della documentazione di cui sopra, salvo che motivatamente non sia diversamente richiesto.
3. I pareri espressi, anche se di natura non vincolante, devono essere citati negli eventuali atti prodotti ed in ogni caso, portati a conoscenza dei gruppi consiliari.
4. La Consulta può, a sua volta, approvare proposte da presentare alla Giunta o al Consiglio per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, da formulare per iscritto ed in lingua italiana, che devono essere inerenti le funzioni citate al precedente articolo 2 indicando le finalità che si intendono perseguire. In tal caso la proposta è istruita dal Dirigente competente per la materia trattata e presentata alla Giunta o al Consiglio entro 45 giorni dalla data di presentazione.
5. Il Consiglio o la Giunta Comunale, in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione.

Articolo 4 – Sede.

1. La Consulta dei Migranti ha sede presso il Comune di Campobasso. Le riunioni si terranno in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. La Consulta, attraverso il proprio Presidente e Vice Presidente, per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali nonché per le ricerche inerenti le proprie competenze, può usufruire dei supporti strumentali e tecnologici del Comune o dell'eventuale Sportello comunale per gli immigrati.
3. Il bilancio comunale dovrà prevedere un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della Consulta.

Articolo 5 – Composizione.

1. La Consulta dei Migranti è composta da 9 membri: 7 componenti, compresi il Presidente, il vice Presidente e il Consigliere Aggiunto, saranno cittadini stranieri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, 2 componenti saranno nominati dal Sindaco in rappresentanza delle associazioni di volontariato iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.
2. I 2 componenti in rappresentanza delle associazioni di volontariato non hanno diritto di voto nelle decisioni della Consulta.

Articolo 6 – Presidente.

1. Nella prima seduta i membri della Consulta, previa presentazione delle candidature, eleggono con votazioni separate, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente e il Vice Presidente, che debbono appartenere ad aree geografiche diverse.
2. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, le funzioni di Presidente vengono svolte dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno in collaborazione con il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
4. Il Consigliere Aggiunto, membro di diritto della Consulta dei Migranti non può ricoprire la carica di Presidente o di vice Presidente della Consulta.

Articolo 7 – Sostituzione dei membri.

1. Si considera decaduto il componente che perda uno dei requisiti di cui all'articolo 12 del presente regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti in tema di immigrazione.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista, mediante apposita surroga.

3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata nella Consulta.

Articolo 8 – Sedute.

1. Le sedute della Consulta dei migranti sono pubbliche. L'ordine del giorno degli argomenti in discussione è trasmesso al Sindaco o suo Delegato ed al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco e il Presidente del Consiglio o loro delegati, i Consiglieri Comunali.

3. Le sedute della Consulta sono comunque valide se è presente la maggioranza dei membri e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. E' facoltà del Presidente invitare Dirigenti Comunali e/o rappresentanti di altri Enti al fine di contribuire alla discussione di particolari argomenti.

Articolo 9 – Insediamento e scioglimento.

1. La Consulta dei migranti é insediata a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo. L' elezione della nuova Consulta si tiene di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento della Consulta Comunale dei cittadini migranti nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari.

3. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi alla data di scioglimento.

CAPO II

Consigliere comunale straniero aggiunto

Art. 10 - Funzioni del Consigliere comunale straniero Aggiunto

1. Il Consigliere Comunale Straniero Aggiunto, riveste una funzione di particolare rilevanza sociale e culturale poiché rappresenta un mezzo di richiamo alla partecipazione degli stranieri alle loro elezioni comunali, aiutandoli così a sperimentare valori e principi democratici con l'ausilio di questo meccanismo rappresentativo.

2. Il Consigliere Comunale straniero aggiunto avrà diritto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. Egli ha facoltà di parola ma non ha diritto di voto e non concorre a formare il numero legale delle sedute.

3. Al Consigliere Comunale straniero aggiunto è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno. Ad esso verrà riservato un posto nella sala consiliare.

4. **Il Consigliere Comunale straniero aggiunto avrà diritto a partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti. Egli ha facoltà di parola ma non ha diritto di voto e non concorre a formare il numero legale delle sedute.**

5. Il Consigliere straniero aggiunto, nell'esercizio del potere di iniziativa, può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Per la sua partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni Comunali Permanenti, non è corrisposto il gettone di presenza.

7. Il Consigliere aggiunto relazione annualmente il Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Consulta comunale dei cittadini migranti.

CAPO III

Disposizioni per l'elezione della Consulta dei Migranti e del Consigliere Aggiunto

Articolo 11 – Requisiti degli elettori

1. Alle elezioni della Consulta e del Consigliere Aggiunto possono partecipare i cittadini stranieri che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali risiedono, nel territorio del Comune di e che abbiano i seguenti requisiti:

a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non avere avuto emesso, nei propri confronti, decreto di espulsione dal territorio nazionale.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di uno dei seguenti documenti:

a) passaporto;

b) **titolo comprovante il regolare soggiorno sul territorio nazionale;**

c) carta d'identità italiana in corso di validità;

Articolo 12 – Candidati

1. Sono eleggibili come membri della Consulta dei Migranti e come Consigliere Aggiunto gli stranieri che sono residenti nel territorio del Comune di Campobasso, che siano in possesso della cittadinanza di un paese straniero e che abbiano compiuto diciotto anni di età.
2. Non sono eleggibili come membri della Consulta dei Migranti e come Consigliere Aggiunto gli stranieri che si trovino in una delle condizioni ostative, ove compatibili, stabilite dalla vigente legge o dallo Statuto per la carica di Consigliere Comunale.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che non si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le disposizioni previste dal comma 2 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
5. L'esistenza dei requisiti richiesti, è comprovata dall'esibizione :
 - a) del passaporto;
 - b) titolo comprovante il regolare soggiorno sul territorio nazionale;**
 - c) della carta d'identità italiana in corso di validità;
 - d) da autocertificazione attestante i requisiti richiesti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 13 – Presentazione delle liste per la Consulta dei Migranti

1. I cittadini stranieri possono presentare candidature per l'elezione dei membri della Consulta dei Migranti purché i candidati abbiano i requisiti di cui al precedente art. 12.
2. La lista per la candidatura alla carica di membri della Consulta dei Migranti, deve essere formata da un numero di candidati non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici) prevedendo la presenza di almeno il 30% di candidate donne, pena la non ammissione della lista medesima. Essa deve essere presentata al Segretario Generale del Comune entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni, pena l'inammissibilità della stessa.
3. La lista dovrà essere corredata da un numero variabile di firme di sottoscrittori (da un minimo di 30 firme fino ad un massimo di 60). Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere la lista con la propria candidatura.
4. Qualora la lista non raggiunga il numero minimo delle candidature necessario, di cui al comma 1 del presente articolo, la medesima non sarà considerata valida con consequenziale esclusione dalla competizione elettorale.
5. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste individuate in riferimento **al Paese** cui appartengono le comunità dei migranti residenti nel momento attuale in cui le elezioni stesse vengono indette.
6. La lista, stilata esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune, deve riportare la denominazione della lista, l'area geografica di cui la lista è espressione, il simbolo della lista ed inoltre il cognome, il nome, la cittadinanza, il luogo e la data di nascita dei candidati, che devono presentare dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.
7. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione, che sarà poi rispettato e reso visibile su manifesti e schede elettorali.
8. Il Sindaco indice le elezioni con proprio provvedimento dando avviso agli elettori con la pubblicazione della lista dei candidati sul sito internet del Comune e mediante affissione in luoghi pubblici con apposito manifesto almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 14 – Presentazione delle candidature per il Consigliere Aggiunto

1. Ogni Candidatura per la figura di Consigliere Aggiunto deve essere presentata mediante deposito di almeno 20 e non più di 50 sottoscrizioni di firme di aventi diritto al voto.
2. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura. Le candidature devono essere presentate al Segretario Comunale, a pena d'inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione della consultazione.
3. Al candidato presentato è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.
4. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa all'art. 12, commi 1 e 2.

Articolo 15 – Istituzione del seggio e operazioni di voto

- 1. La votazione per l'elezione del consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio comunale. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente, di due scrutatori e di un segretario per il funzionamento di detto seggio. Il Presidente del seggio e gli scrutatori saranno scelti tra coloro che possono essere designati quali Presidenti di seggio e scrutatori nelle elezioni amministrative.**
2. La data delle elezioni sarà unica sia per la Consulta dei Migranti che per il Consigliere aggiunto. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità di quelle delle elezioni amministrative; verranno comunicate con apposito bando e con indicazione del giorno, ora e luogo.

3. Al Presidente spetta il compito di procedere alle operazioni di voto e di scrutinio delle schede. Al seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata per la Consulta ed un rappresentante per ogni candidato a Consigliere aggiunto.
4. L'elettore dovrà esibire al seggio un documento di riconoscimento valido.
5. Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli estremi del documento stesso. Chi non esibisce i documenti richiesti, non potrà accedere alle operazioni di voto.
6. Le schede elettorali saranno diverse e distinte per la Consulta dei migranti e per il Consigliere aggiunto. Esse potranno essere stampate anche in modo informale e dovranno essere semplici e intuitive. Le schede per l'elezione della Consulta dei migranti dovranno contenere, simbolo e nome delle liste, nonché i nominativi dei candidati.
7. Per la Consulta dei migranti, il voto si esprime tracciando un segno sulla lista e sul candidato prescelto. L'elettore può votare per un solo candidato. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso vale unicamente per la lista mentre il solo voto di preferenza vale anche per la lista.
8. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
9. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi. Delle operazioni è redatto apposito verbale. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
10. Il risultato dello scrutinio, con tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto (verbale, schede, elenco elettori) è trasmesso entro le ore 10,00 della mattina successiva alla data delle elezioni all'Ufficio Elettorale.
11. Durante le operazioni di voto le comunicazioni tra i componenti del seggio, gli elettori ed eventuali rappresentanti di lista saranno necessariamente effettuate in lingua italiana.

Articolo 16 – Attribuzione dei seggi ed elezione dei membri della Consulta

1. L'Ufficio elettorale provvede alla proclamazione degli eletti.
2. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono – in proporzione al complessivo dei voti validi – i voti riportati per lista secondo i calcoli di cui al successivo comma 3.
3. In prima battuta, si assegnano i seggi considerando solamente la parte numerica intera del risultato della proporzione che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi. Se i seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori. (v. modalità di calcolo dei seggi - Allegato "A")
4. Sono eletti componenti, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.
5. Il Sindaco, entro il decimo giorno successivo alla data della votazione, pubblica i risultati all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet e lo notifica agli eletti.
6. **Il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti, dopo aver escluso la sussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, provvedendo ad eventuali surroghe.**

Articolo 17– Elezione del Consigliere Comunale Straniero Aggiunto

1. Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione del nome di uno dei candidati sulla scheda elettorale.
2. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto pena l'annullamento della scheda.
3. Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio stesso.
4. Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria dei candidati a seconda dei voti ricevuti. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato che precede nella lista.

Articolo 18– Norme transitorie e finali

1. Il Sindaco provvede a indire le elezioni per la Consulta dei migranti entro mesi 6 dalla esecutività del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto del Comune di Campobasso e del Regolamento del Consiglio Comunale, può essere modificato dal Consiglio Comunale di propria iniziativa o anche sulla scorta delle proposte, approvate a maggioranza assoluta, della Consulta dei migranti stessa.

ALLEGATO "A"

Modalità di calcolo per l'assegnazione dei seggi

ESEMPIO 1

Numero Liste presentate = 5

1^a lista = 154 voti

2^a lista = 88 voti

3^a lista = 67 voti

4^a lista = 62 voti

5^a lista = 52 voti

Voti validi riportati complessivamente = 423

Seggi da assegnare secondo il presente regolamento = 6

Formula della proporzione:

N. voti validi / 6 = voti lista / y

quindi $423 : 6 = VL : y$

$$\text{--> } y = \frac{VL \times 6}{423}$$

Calcolo proporzionale	numeri interi		decimali	totale seggi
1 ^a lista = 2,18	2	+		= 2 seggi
2 ^a lista = 1,24	1	+		= 1 seggio
3 ^a lista = 0,95	0	+	1	= 1 seggio
4 ^a lista = 0,88	0	+	1	= 1 seggio
5 ^a lista = 0,74	0	+	1	= 1 seggio

ALLEGATO "A"

Modalità di calcolo per l'assegnazione dei seggi

ESEMPIO 2

Numero Liste presentate = 4

1^a lista = 204 voti

2^a lista = 116 voti

3^a lista = 79 voti

4^a lista = 62 voti

Voti validi riportati complessivamente = 461

Seggi da assegnare secondo il presente regolamento = 6

Formula della proporzione:

N. voti validi / 6 = voti lista / y

quindi $461 : 6 = VL : y$

--> $y = \frac{VL \times 6}{461}$

Calcolo proporzionale numeri interi decimali totale seggi

1 ^a lista = 2,65	2	+	1	= 3 seggi
2 ^a lista = 1,51	1	+		= 1 seggio
3 ^a lista = 1,03	1	+		= 1 seggio
4 ^a lista = 0,81	0	+	1	= 1 seggio